



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

FP CGIL VV.F.

**OGGETTO:** Riscontro nota dell'Organizzazione sindacale FP CGIL VV.F. dell'8 maggio 2026, ad oggetto: "Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2026 - Richiesta rettifica".

In riscontro alla nota di codesta Organizzazione sindacale dell'8 maggio u.s., relativa all'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

*"Al riguardo, com'è noto, le norme relative agli scrutini di promozione, compresi quelli per le promozioni a ruolo aperto, sono previste dall'art. 243 del decreto legislativo n. 217/2005.*

*Si fa quindi presente che, ai sensi dell'art. 243 citato, nonché dei vigenti criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026, sono stati sospesi dallo scrutinio coloro i quali sono incorsi nelle seguenti cause, ovvero:*

- 1. il personale sospeso cautelatamente dal servizio;*
- 2. il personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 10, comma 1 lettera a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;*
- 3. il personale sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione pari o più grave di quella pecuniaria.*

*Sono stati esclusi altresì dallo scrutinio in esame coloro i quali hanno riportato, nel periodo di osservazione, una sanzione disciplinare pari o superiore alla sanzione pecuniaria, nonché coloro i quali non hanno ottenuto una valutazione annuale idonea per essere ammessi allo scrutinio.*

*Coloro i quali sono stati esclusi dallo scrutinio in parola, perché privi di valutazione per una o più annualità, potranno essere promossi nel prossimo Consiglio di Amministrazione utile, con decorrenza retroattiva al momento della sussistenza dei requisiti, qualora venga regolarizzata la relativa posizione.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*Pertanto, in considerazione del fatto che l'anzianità di servizio è solo uno dei requisiti richiesti, il dato complessivo del personale in possesso dell'anzianità prevista per la promozione, non necessariamente coincide con quello del personale effettivamente promosso.*

*Si soggiunge che i dati pubblicati in relazione agli esiti dello scrutinio hanno riguardato il solo dato numerico, distinto per singola qualifica, del personale che, essendo in possesso dei requisiti di servizio e di merito richiesti, ha ottenuto la promozione: tale modalità, oltre che coerente con la prassi ormai consolidata, è altresì coerente con il vigente quadro normativo secondo il quale, qualora l'Amministrazione sia tenuta a pubblicare dati, documenti e informazioni, non può rendere intelligibili dati personali non pertinenti e, in caso di dati sensibili o giudiziari, quelle informazioni non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza (Art. 7-bis, comma 4, del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.)*

*Si consideri, al riguardo, che la predetta modalità è l'unica idonea a garantire il contemperamento dei doveri di trasparenza e pubblicazione con quelli di riservatezza delle posizioni personali, tenuto conto che, per alcune qualifiche, la platea di candidati aventi i requisiti di servizio per la promozione è assai limitata e, quindi, già attraverso la sola pubblicazione del dato numerico del personale escluso o sospeso possono fornirsi informazioni, che seppure anonime perché numeriche, possono facilmente consentire, in via deduttiva, di individuare i soggetti esclusi o sospesi e, quindi, l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o penali.”*

IL CAPO DELL'UFFICIO

*F. Labbate*